

Fascicolo 2025



www.osservatorioentilocali.unirc.it

Il diritto di famiglia alla luce della Riforma Cartabia: profili sostanziali

di Antonietta Giulia Caloiero

Il diritto di famiglia alla luce della Riforma Cartabia: profili sostanziali

Antonietta Giulia Caloiero

ABSTRACT

Questo studio analizza il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, noto come Riforma Cartabia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022. L'obiettivo della ricerca è valutare le implicazioni della riforma nel contesto del diritto di famiglia, con particolare attenzione alla tutela del benessere del minore e del nucleo familiare. Il lavoro confronta la definizione giuridica di famiglia con l'evoluzione sociale del concetto, evidenziando convergenze e divergenze tra prospettiva normativa e realtà sociale, incluse le famiglie non tradizionali. L'analisi si avvale di fonti bibliografiche, studi antropologici, psicologici e sociologici, nonché di interviste con esperti del diritto minorile. La ricerca mette in luce come la Riforma Cartabia rappresenti un primo passo verso l'allineamento dell'Italia agli standard europei in termini di efficienza e garanzia dei diritti, pur sottolineando le sfide ancora presenti nell'inclusione delle forme familiari emergenti.

ABSTRACT [EN]

This study analyzes Legislative Decree No. 149 of October 10, 2022, known as the Cartabia Reform, published in the Official Gazette on October 17, 2022. The research aims to evaluate the reform's implications in the context of family law, with particular attention to the protection of minors and the family unit. The study compares the legal definition of family with the evolving social concept, highlighting convergences and divergences between normative and social perspectives, including non-traditional families. The analysis draws on bibliographic sources, anthropological, psychological, and sociological studies, as well as interviews with experts in juvenile law. The research shows that the Cartabia Reform represents a first step toward aligning Italy with European standards in terms of efficiency and the guarantee of rights, while also highlighting ongoing challenges in the recognition of emerging family forms.

Il diritto di famiglia alla luce della Riforma Cartabia: profili sostanziali

Antonietta Giulia Caloiero

SOMMARIO: Introduzione - 1. Perché esiste la Riforma Cartabia? - 2. Le modifiche sostanziali nel diritto di famiglia alla luce della Riforma Cartabia. - 3. La famiglia (o le famiglie) dal punto di vista antropologico. - 4. La famiglia (o le famiglie) dal punto di vista psicologico. - 5. La Riforma Cartabia è sufficiente per il riconoscimento delle “famiglie”? - 6. I vantaggi e gli svantaggi della Riforma Cartabia - Conclusioni.

Introduzione

Questo studio pone un’analisi del **Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149**, conosciuto anche come **Riforma Cartabia**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17 ottobre 2022.

In questo lavoro di ricerca, è emerso come *un cambiamento a livello legislativo fosse atteso da anni*, sia da parte di coloro che hanno incoraggiato l’introduzione del decreto legislativo analizzato che da parte di coloro che condividevano l’opinione opposta.

Qui, è stata mostrata la presenza di una *volontà da parte dei politici italiani nel portare l’Italia, dal punto di vista giuridico, al pari passo con gli altri paesi membri dell’Unione Europea*, accogliendo le critiche mosse da parte della CEDU e della Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia: tutto questo, si mostrerà possibile solo se avverrà l’applicazione dei concetti di garanzia e rapidità (concetti approfonditi nel primo capitolo).

Oltre a proporre un nuovo argomento di discussione nel contesto del diritto nel lettore, soprattutto se legato al **diritto di famiglia** (e al riconoscimento di forme plurime di famiglia), l’obiettivo di questo studio è la descrizione degli aspetti più importanti da considerare nel contesto di *tutela del benessere del minore e del nucleo familiare in cui è nato o da cui è stato adottato*.

L’argomento è qui proposto attraverso il confronto tra la definizione dell’*istituto della famiglia* indicata dall’ordinamento giuridico e il concetto di *famiglia* che si è sviluppato negli ultimi tempi *dal punto di vista sociale*.

Infatti, nel seguente studio è stato possibile evidenziare come il punto di vista giuridico, insieme a quello sociale abbia molti argomenti in comune, tra questi *l’identificazione del nucleo familiare idoneo per un corretto sviluppo psico-emotivo del minore che abbia alla base l’affetto e il rispetto reciproco tra i membri familiari*.

Allo stesso tempo, è stato possibile evidenziare il fatto che argomenti come l’esistenza di forme di famiglia (che si “diversificano” da quella considerata come “tradizionale”) siano ancora lontani da una *accettazione sostanziale* da parte dell’ordinamento giuridico italiano. Infatti, in questo studio, viene svolta un’*analisi del nucleo familiare dal punto di vista antropologico, psicologico e sociologico*, smentendo stereotipi e false credenze legate alle famiglie composte dalle coppie omosessuali.

Tutto questo, con la consapevolezza che la Riforma Cartabia può essere vista, a livello effettivo, come un primo passo verso la strada della “*civiltà moderna*”; ma che (si spera) non diventi l’ultimo.

Le informazioni utili per questo studio sono state individuate sia da fonti bibliografiche che da file e siti internet istituzionali. Quindi, è stata posta in attenta lettura un insieme di saggi introduttivi

al Decreto Legislativo, e anche saggi di antropologia – in lingua originale e/o in edizioni tradotte – e analisi da parte di psicologi e sociologi.

Inoltre, per avere una visione complementare dell'argomento (soprattutto, per quanto riguarda la comprensione di vantaggi e svantaggi dell'introduzione della Riforma), alcuni specialisti del diritto di famiglia sono stati intervistati dall'autore. I professionisti in questione sono i seguenti:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Dott. Roberto Placido Di Palma;
- il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Presidente Dott. Marcello D'Amico;
- la giudice togata, la Dott.ssa Mirella Schillaci;
- il giudice togato, il Dott. Paolo Ramondino;
- l'Avv.ta Francesca Panuccio Dattola.

Questa tesi di laurea è strutturata in quattro capitoli:

- primo capitolo: motivazioni che hanno spinto verso l'introduzione della Riforma Cartabia, e descrizione delle modifiche apportate, specialmente a vari articoli del Codice Civile;
- secondo capitolo: approfondimento del paragrafo 4.2. del capitolo precedente ("Le "famiglie" o la "famiglia"?"), condotto attraverso l'analisi dal punto di vista antropologico, sociologico e psicologico del nucleo familiare;
- terzo capitolo: interpretazioni dei vantaggi e degli svantaggi che dovrebbero verificarsi/già avvenuti, dal momento dell'introduzione della Riforma nell'ordinamento italiano.
- quarto capitolo: conclusioni.

1. Perché esiste la Riforma Cartabia?

Nella storia dell'ordinamento giuridico italiano esiste una considerevole quantità di cambiamenti che hanno portato alla concezione moderna di *diritto delle persone delle famiglie*¹.

Un esempio è l'introduzione della "*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*" (L. 1° dicembre 1970, n.898), seguita anni dopo dalle "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", contenute nella L. 8 febbraio 2006, n.542, (introduzione del principio di *bigenitorialità* – eccetto che nei casi di grave pregiudizio per i minori). E altri esempi ancora.

La Riforma Cartabia non è altro che l'ultimo atto di questa serie di cambiamenti nella quotidianità; tuttavia, questo non vuol dire che non sia possibile la presenza di altri.

Quest'ultima affermazione è dimostrabile con la mancata parificazione tra matrimoni e unioni civili, oltre che il mancato riconoscimento dei diritti dei figli per le coppie dello stesso sesso (figli di uno dei componenti della coppia o nati per mezzo della procreazione assistita) e del cosiddetto

¹ «L'osservazione sistematica delle riforme susseguitesi negli anni '10 mostra come, per quanto attiene alla relazione di coppia, si è passati dall'unico modello fondato sul matrimonio a una pluralità di modelli ben differenziati tra loro, quali il matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso, le convivenze anagraficamente dichiarate o meno tra persone di diverso o dello stesso sesso, mentre, per quanto riguarda i figli, è accaduto esattamente il contrario, atteso che la riforma Bianca ha abolito le parti zioni che contrassegnavano il rapporto di filiazione a seconda che i genitori fossero o meno uniti in matrimonio». Si veda file:///C:/Users/labmo/Downloads/legaleDoc_i11200827_NLCC_00142432_2023_04_05_1054_PDF%20(1).pdf, pag. 1.

“*genitore sociale*” – una genitorialità basata sull’esercizio delle funzioni genitoriali in capo a soggetti che si occupino della prole sul presupposto della relazione affettiva².

Anche l’istituto dell’adozione persegue l’idea di necessità di nuove riforme, dato che questo è vietato da parte di persone non sposate/non conviventi registrate o non, dunque singole.

Senza poi dimenticare l’assenza nell’ordinamento giuridico italiano del riconoscimento del diritto all’eutanasia, sebbene sia presente il cosiddetto testamento biologico, con la L. 22 dicembre 2017, n. 219 (“*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”)³. In questo caso, dunque, è possibile indicare la presenza di una cosiddetta “*ipocrisia giuridica*”.

Le altre motivazioni che hanno spinto verso una riforma di questo tipo è la situazione qui descritta.

Tra i paesi nel Consiglio d’Europa, l’Italia ha il numero più alto di condanne da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU) per la sua gestione del diritto di famiglia, in particolare per il numero eccessivo di casi di affidamento al servizio sociale, giustificato da provvedimenti del giudice considerati troppo generici.

Inoltre, è presente un report della Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (*European Commission for the Efficiency of Justice* - CEPEJ) che ha evidenziato appunto l’esistenza di problemi di efficienza giudiziaria nel contesto italiano, soprattutto per quanto riguarda il tempo medio di definizione dei procedimenti.

Con 1230 condanne dal 1959, l’Italia è il paese nel Consiglio d’Europa con il più alto numero di condanne per irragionevole durata dei processi, e anche per durata media del processo finale in appello da parte della CEDU - 1.167 giorni (tre anni e due mesi), contro una media europea di 121 giorni (quattro mesi)⁴.

Queste accuse suggeriscono la violazione di due articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: l’art. 6, “*Diritto a un equo processo*”, primo comma [«*ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge*»];

- L’art. 8, che garantisce il “*Diritto al rispetto della sfera personale e familiare*”, secondo comma, [l’intervento dell’autorità pubblica, non solo debba essere previsto nelle condizioni stabilite dalla legge, ma anche che ciò “*costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*”⁵].

Dunque, risulta legittima, la richiesta di riforme da parte sia di professionisti del diritto, sia anche di comuni cittadini, da tempo ormai esasperati per gli effetti delle problematiche socio-

² anche se, è possibile estrapolare la tutela giuridica, in questo caso applicata, nei seguenti istituti: art. 44, comma 1 della L. 4 maggio 1983, n.184 l’adozione del figlio del coniuge (“I minori possono essere adottati anche [...] dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge”); ex art. 252, comma 1 del codice civile l’inserimento familiare (“Qualora il figlio [...] nato fuori dal matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [...] decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale”); ex art. 291, comma 1 del codice civile l’adozione del maggiorenne⁵ (“L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare”).

³ Si veda <https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?id=4954&area=dat&menu=vuoto>

⁴ 11 Si veda <https://www.ilsole24ore.com/art/lentezza-processi-e-giustizia-penale-come-tela-penelope-AEZu4uTC>

⁵ Si veda https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf

economiche presentate; e queste riforme dovrebbero avere come scopo la “*semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile*”, “*nel rispetto delle garanzie del contraddittorio*”⁶

Le premesse teoriche portano il legislatore alla creazione di una riforma, la cui efficacia si basi sulla conciliazione dei concetti di **garanzia** (no a eccessi che porterebbero al blocco di processi importanti, come interpretazioni letterali o comunque ispirate dalla formulazione di norme prive di buon senso); e **rapidità** (tempi certi e ragionevoli che siano rispettosi di quelli delle persone coinvolte affinché si abbia un percorso di accompagnamento condiviso)⁷.

2. Le modifiche sostanziali nel diritto di famiglia alla luce della Riforma Cartabia

Qui segue una lista delle principali modifiche sostanziali nel diritto di famiglia, in seguito all'introduzione della Riforma Cartabia:

1. Il “nuovo” giudice e la responsabilità genitoriale: il giudice, mantenendo comunque un ruolo centrale nella decisione e nella stesura della sentenza finale, da un modello di tradizionale “solitario” diventa gestore della complessità, con uno staff di collaboratori che lo aiutino nello studio e diventino un elemento di raccordo con le attività di cancelleria. Inoltre, ci si dedica all'analisi della definizione impropria di “*decadenza della responsabilità genitoriale*”, (artt. 330 e seguenti del codice civile), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano grazie al d.lgs.154/2013, per sostituire la definizione usata di “*patria potestà*” - insieme di poteri attribuito al padre per l'istruzione e l'educazione dei figli – qui, però, è indicato come questa definizione non corrisponda al contenuto degli articoli, ossia la descrizione del procedimento di intervento sulle facoltà e i poteri connessi all'esercizio della responsabilità⁸.

2. Art. 156 c.c.: garanzie, sequestro e tutela: se i primi tre commi e l'ultimo sono rimasti invariati, il quarto, quinto e sesto comma hanno visto la loro abrogazione in quanto il loro contenuto è stato spostato nei seguenti articoli del codice di procedura civile: art. 473-bis n. 36⁹ (regolamenti su garanzie, sequestro e ipoteca) e art. 473-bis n.37¹⁰ (pagamento dell'assegno dal mese successivo a cui è stata effettuata la notificazione).

⁶ B. DE FILIPPIS, Il nuovo diritto di famiglia dopo la Riforma Cartabia, Padova 2024, 3

⁷ Si veda, 23, <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2024/01/Riforma-Cartabia-02-1.pdf>

⁸ provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo hanno funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi, ma non hanno valenza liberatoria degli obblighi dai quali il soggetto è gravato in quanto genitore. Si vedano gli artt. 4, 9, 10, 16, 23, 25, 50, 51, 52 della L. 4 maggio 1983 n. 184 (inizialmente denominata “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, dal 2001 “Diritto del minore ad una famiglia”). Dalle note dell'art. 330 c.c., <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primi/titolo-ix/capo-i/art330.html?q=330+cc&area=codici>

⁹ Testo: «I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473 bis 29.»

¹⁰ Testo: «Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della

3. Obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia e concorso nel mantenimento: Nel caso di inadempimento di quest'obbligo, interviene la novità introdotta dalla Riforma dell'art. 145 del codice civile: in particolare, nell'ultimo comma viene stabilito l'intervento del giudice "su istanza di chiunque vi ha interesse", ai sensi del secondo comma dell'art. 316-bis¹¹.

4. Ascolto del minore: l'art. 336-bis del codice civile è stato interamente abrogato, dato che la disciplina ora è contenuta nei seguenti articoli: *art. 473-bis n. 4 del codice di procedura civile* (ascolto di un minorenne con un'età inferiore ai dodici anni da parte di un giudice, a patto che la sua volontà non vada in contrasto con l'interesse superiore di un suo benessere psico-fisico e sociale)¹²; *art. 473-bis n.5 del codice di procedura civile* (possibilità di avere una registrazione audio-visiva dell'ascolto del minore); *art. 152-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile* ("regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la conservazione e l'inserimento nel fascicolo informatico"); *art.152-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile* (partecipazione all'ascolto da parte dei difensori, del curatore e del pubblico ministero).

5. Emancipazione e inabilitazione, amministrazione di sostegno: sono presenti le modifiche dei seguenti articoli: *art. 394 c.c.* (vengono spostate al giudice tutelare le competenze autorizzative prima tipiche del tribunale)¹³; *art. 395 c.c.* (è rimosso il riferimento all'autorizzazione del tribunale)¹⁴; *art. 397 c.c.* (viene indicata la figura del giudice tutelare come quella che può autorizzare l'esercizio di un'impresa commerciale da parte del minore emancipato – con, anche, l'approvazione del curatore)¹⁵; *art. 425 c.c.* (il soggetto inabilitato che potrà proseguire con lo svolgimento di un'attività di impresa, con l'assistenza del curatore)¹⁶.

6. Affidamento dei figli minori e mediazione familiare: la Riforma ha toccato l'art. 337-ter nel seguente punto: infatti, una volta resi noti gli accordi tra i genitori che non fossero contrari al *favor minoris*, il giudice deve prenderne atto - soprattutto se derivanti da un percorso di mediazione familiare – nel rispetto del principio di autodeterminazione. La presenza della mediazione familiare¹⁷-

notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.»

¹¹«In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole».

¹²L'art. 473-bis.6, rubricato «Rifiuto del minore a incontrare il genitore», alla cui stregua «Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Dal tenore della rubrica, che si riferisce al rifiuto di «incontrare il genitore» sembra che la norma si riferisca a procedimenti di separazione e divorzio, ma non può escludersi una sua più estesa applicazione.» Si veda file:///C:/Users/labmo/Downloads/legaleDoc_i11200827_NLCC_00142432_2023_04_05_1054_PDF%20(1).pdf

¹³citazione al terzo comma: «Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.»

¹⁴sostituzione con la figura del giudice tutelare: «Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto».

¹⁵modifica simile a quella attuata al quinto comma dell'art. 320 c.c.: «L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato [2195] se non con l'autorizzazione del giudice tutelare».

¹⁶«L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un istitutore.» - La gestione dell'impresa passa interamente all'istitutore per ogni tipo di atto relativo alla stessa, salvo quanto precisato nell'autorizzazione giudiziale che faccia permanere in capo all'inabilitato od al curatore dello stesso.

¹⁷ «L'art. 473-bis.10, rubricato «Mediazione familiare», dispone che «Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma del disco sezioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprende dirlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il

grazie alla modifica del testo del Decreto legislativo 4 marzo del 2010, n. 28 - svolta da professionisti specializzati, garantisce la diminuzione del rischio di “manipolazione” dell’accordo tra i coniugi; aumentando, di conseguenza, la probabilità che esso provenga da un’autodeterminazione equilibrata.

7. **Art. 403 del codice civile (allontanamento del minore dall’ambiente familiare da parte della pubblica autorità):** la Riforma, oltre a procedere con la riscrittura del comma già presente, che diverrà il primo di otto, nel quale si giustifica l’intervento delle autorità nei casi di “grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psico-fisica” del minore, vede l’aggiunta dell’espressione “emergenza di provvedere”, esplicitando così la tempestività dell’intervento. Tutti i commi (tranne l’ultimo) indicano delle tempistiche da rispettare durante la procedura di allontanamento e le possibili conseguenze nei casi di violazione delle stesse.

8. **Art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie:** ha visto poche modifiche da parte della Riforma, principalmente una sostituzione al primo comma dei riferimenti agli artt. 710 c.p.c. 46 e 9 della legge divorzile con quelli riguardanti i procedimenti per la modifica di precedenti provvedimenti dettati a tutela del minore. Tutti i commi (tranne l’ultimo) indicano delle tempistiche da rispettare durante la procedura di allontanamento e le possibili conseguenze nei casi di violazione delle stesse.

9. **Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie:** in sostituzione del Tribunale per i minorenni come è conosciuto. Assorbirà le competenze attribuite al TM; e, anche, svolgerà funzioni prima attribuite al TO in materia di stato e capacità delle persone e delle famiglie. Inoltre, qui confluiranno le competenze del giudice tutelare. Sono stati necessari settantadue articoli, tutti rubricati sub 473 bis c.p.c., con progressivi numeri arabi, contenuti, insieme all’art. 473 ter, nel nuovo titolo IV bis del libro II, intitolato: “*Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*”¹⁸. Nel primo articolo del titolo IV bis è stata inserita la definizione dell’ambito cui si applicano le nuove norme (procedimenti che, prima diversamente disciplinati, sono ora tutti soggetti al nuovo e unico rito). Si tratta di procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. Sono però, esclusi i procedimenti di adozione e in materia di immigrazione.

3. *La famiglia (o le famiglie) dal punto di vista antropologico*

Il termine “*famiglie*” nella definizione di “*Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie*” indica il **riconoscimento di tutti i modelli familiari**, che si basavano sulla vita in comune e sui rapporti affettivi anziché definizioni aprioristiche (coppie unite in matrimonio, unioni civili, convivenze registrate e non registrate)¹⁹.

Tuttavia, non pochi sono stati gli ostacoli nella normalizzazione - meglio dire, “accettazione” – di queste “nuove” famiglie: infatti, alcune forze politiche hanno insistito (e, ancora oggi, insistono) nell’accettazione di un unico tipo di famiglia, ossia quello indicato erroneamente come “tradizionale/naturale” – definita anche come “etero normativa”.

Ogni epoca storica, infatti, ha offerto la propria versione di nucleo familiare; andando oltre a quella di «un insieme di persone, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, che dimorano abitualmente sotto lo stesso tetto» (sebbene, al

giudice, sentite le parti, e otte avuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, valendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolari rife rimenato alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli»”.
file:///C:/Users/labmo/Downloads/legaleDoc_i1200827_NLCC_00142432_2023_04 05_1054_PDF%20(1).pdf

¹⁸ B. DE FILIPPIS, op. cit., 7.

¹⁹ B. DE FILIPPIS, op. cit., 7.

giorno d'oggi, stia venendo riconosciuto anche il concetto di famiglia con quello di «una singola persona, la quale provvede in tutto o in parte con i propri mezzi di sussistenza al soddisfacimento dei bisogni individuali»²⁰.

Il nucleo familiare è stato oggetto di studio anche dell'antropologia; disciplina in cui, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, gli studiosi ricercavano nei sistemi primitivi della parentela «*le origini dell'organizzazione sociale, ipotizzando in modo del tutto soggettivo una serie di stadi evolutivi*»²¹.

I principali studiosi in materia sono i seguenti:

4. **Henry Summer Maine**, giurista e sociologo britannico che, con il saggio *Ancient Law* (1861), descrisse la famiglia come «il gruppo elementare» da cui si svilupparono, come «un sistema di cerchi concentrici», forme sempre più complesse di organizzazione sociale (la gens, la tribù e, infine, lo Stato)²²;

5. **John Ferguson McLennan**, etnologo scozzese, e **Johann Jakob Bachofen**, antropologo svizzero, che con i saggi *Primitive Marriage* (1865) e *Das Mutterrecht* («il Matriarcato» - 1861) spiegò come la priorità della discendenza matrilineare si fosse presentata in seguito a una fase iniziale di promiscuità sessuale, che impediva di stabilire la paternità biologica; e che, in seguito, fosse stato imposto il principio della paternità, considerato «superiore»²³;

6. **Lewis Henry Morgan**, etnologo e antropologo statunitense, che nel saggio *Ancient society* (1877), confronta la società degli Irochesi (dove le donne avevano un ruolo dominante) con quella greco-romana;

- **Bronislaw Malinowski**, antropologo e sociologo polacco che, nel saggio *Sex and repression in savage society* (1927), riflette su come il complesso di Edipo e le altre manifestazioni dell'inconscio possano mostrarsi nelle società matrilineari;

- **Alfred Reginald Radcliffe-Brown**, antropologo inglese che, nel saggio *Structure and function in primitive society* (1952) studia le regole riguardanti l'appartenenza a un gruppo di discendenza e le sue funzioni all'interno della società, oltre che dare una «definizione di matrimonio»²⁴;

- **Claude Lévi-Strauss**, antropologo ed etnologo francese che, con il saggio *Les structures élémentaires de la parenté* (1949), indica il ruolo decisivo della proibizione dell'incesto – limitazione voluta dall'uomo, riconosciuta come universale – e fornisce un'analisi dei meccanismi di scambio e cooperazione, creati in seguito ad alleanze tra gruppi umani.

È dall'insieme di questi studi che si arriva anche al concetto di parentela come *un vincolo che lega vari individui tra loro*; ed è classificabile in almeno tre tipi: **parentela di consanguineità** (presupposto biologico manifesto nella discendenza genealogica; però, è possibile una distinzione tra una consanguineità naturale e una consanguineità sociale - es: genitori adottivi); **parentela di affinità** (per effetto di una norma sociale o giuridica - esempio: parenti affini vengono indicati i parenti acquisiti per mezzo del matrimonio); **parentela relazionale** (relazione personale verso una determinata persona)²⁵.

Assieme alla definizione e la distinzione di varie tipologie di parentela, si arriva alla classificazione di due tipologie di famiglie:

²⁰Si veda <https://www.treccani.it/enciclopedia/famiglia/>

²¹B. BERNARDI, Uomo, cultura, società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici, 233.

²²Si veda <https://www.bibliomanie.it/public/uploads/2021/07/Ancient-Law-di-Henry-Sumner-Maine-di-Piero-Venturelli.pdf>, 4.

²³Si veda <https://www.treccani.it/enciclopedia/famiglia/>

²⁴B. BERNARDI, op. cit., 240.

²⁵B. BERNARDI, op. cit., 234, 235

1) **Famiglia nucleare:** *il nucleo basilare della parentela e della società*²⁶, le cui funzioni principali, secondo l'antropologo statunitense George Murdock, sono: *riproduttiva* (generare e allevare figli); *sessuale* (i rapporti sessuali tra i coniugi); *educativa* (insegnamento della cultura, delle credenze e dei valori della società in cui si vive alla discendenza); *economica* (ogni membro si assicura il necessario per vivere attraverso il lavoro, diviso in base alle proprie competenze e capacità psico-fisiche).

2) **Famiglia estesa o composta:** è composta da più nuclei familiari. Esistono vari tipi di famiglie estese: ***famiglia poliginica*** (composta da un uomo sposato con più donne); ***famiglia poliandrica*** (composta da una donna sposata con più uomini)²⁷.

Negli ultimi anni, però, si sta assistendo alla comparsa di nuove tipologie di famiglia: *famiglia "ricostruita"* (composta dai coniugi e dai figli avuti da precedenti relazioni); *coppie senza figli*; *coppie eterosessuali non sposate* (con o senza figli comuni); *famiglia monogenitoriale* (per motivi come vedovanza, divorzio, pratiche di fecondazione assistita o di adozione, con figli); *coppie dello stesso sesso* (con figli biologici o adottati); *famiglie miste o straniere* (costituite da coniugi entrambi stranieri, o da un coniuge italiano e uno straniero).

Alcune di queste forme familiari sono riassumibili in un'unica forma di vita di coppia presente ossia la convivenza more uxorio, o "*famiglia di fatto*".

In alcuni Stati occidentali le unioni informali hanno ottenuto anche legittimazione giuridica; invece, in Italia, dove l'istituzione matrimoniale è tutelata dalla stessa Costituzione, l'unica forma di coppia riconosciuta dal diritto è quella fondata sul matrimonio²⁸.

Dopo un'approfondita analisi della famiglia nel corso della storia, si arriva ad un'analisi del concetto di *famiglia nell'epoca post-moderna*, vista come una ***realtà sociale***, nella quale si registrano sensibili cambiamenti negli aspetti socio-culturali e legali, caratterizzanti la vita quotidiana²⁹.

Inoltre, **L'analisi giuridica della famiglia nei vari sistemi europei** ha evidenziato come il diritto matrimoniale contemporaneo conservi i requisiti essenziali del diritto romano classico: il raggiungimento dei potenziali coniugi di un'età minima prestabilita; l'assenza di parentela entro un certo grado (scarse o nulle probabilità di commettere incesto); il libero consenso al matrimonio – unito a quello dei genitori o del tutore, qualora uno dei futuri sposi non abbia raggiunto la maggiore età³⁰.

Per comprendere le nuove dinamiche familiari che stanno caratterizzando il mondo post moderno, è necessario analizzare i seguenti elementi:

1. ***formazione della famiglia:*** i giovani si allontanano dalla famiglia di origine sempre più tardi, per motivi quali la scarsa presenza di opportunità lavorative e un aumento spropositato dei mutui o degli affitti;

2. ***sviluppo e la persistenza della famiglia:*** nel rapporto di coppia si accettano condizioni completamente diverse dalle tradizioni culturali che hanno caratterizzato in passato l'istituto del matrimonio (intolleranza alle violenze o all'adulterio, emancipazione femminile, ecc.), e sorgono difficoltà nel fare figli, soprattutto per l'aumento dei costi di vita o delle pressioni psicologiche imposte dalla società.

²⁶B. BERNARDI, op. cit., 259, 261.

²⁷B. BERNARDI, op. cit., 263, 264.

²⁸Art. 29 Cost. italiana, comma 1: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Si veda <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-29>.

²⁹Si veda <https://www.treccani.it/enciclopedia/famiglia/>

³⁰Si veda <https://www.treccani.it/enciclopedia/famiglia/>

3. **rottura ed eventuale ricostruzione della famiglia:** il numero di separazioni e divorzi è in costante aumento; dunque, aumentano le famiglie indicate come “ricostruite” (è descritto più avanti in cosa consiste).

4. **La famiglia (o le famiglie) dal punto di vista psicologico**

Rispetto a quale norma considerata “normale” – considerata, dunque, “tradizionale”, “regolare”, “legittimo” – è da considerare “nuovo”, sinonimo di “insolito”, “singolare”, “strano”?

È necessario sottolineare, infatti, che la famiglia deve essere considerata un costrutto complesso, pluralistico proprio in relazione alla registrazione dei vari tipi di famiglie che, negli ultimi tempi, stanno vedendo il loro riconoscimento sociale e giuridico. È paragonabile all’identificare una forma di famiglia come etero-normativa, o “naturale”, induce ad attribuire alle altre tipologie che si discostano l’espressione “contro natura”; implicando, dunque, un’interpretazione che indica la “naturalità” come un principio “vero”, di per sé evidente.

In conclusione, dunque, è possibile affermare che la famiglia nucleare eterosessuale è una (non l’unica) delle tante forme possibili di organizzazione dei rapporti primari nel nostro contesto socio-culturale.

Evidenziare le differenze tra forme familiari/genitoriali sarebbe necessaria per costruire in modo più efficiente una cultura che veda la pluralità come valore, ricchezza e opportunità – al contrario di ora, che vede solo minacce di crisi e disordini. È bene, dunque, ricordare che la famiglia funzionale è quella in cui i legami che la compongono offrono sicurezza, cura, sostegno, co-costruzione di adeguati processi educativi e di sviluppo (responsabilità, sensibilità, affettività sana, sforzo nella mediazione e ricomposizione di inevitabili conflitti, condivisione)³¹.

Si hanno queste principali definizioni psicologiche di famiglia:

5. il pediatra e pedagogista italiano **Marcello Bernardi**: famiglia come il “*nucleo affettivo originario*” di un individuo, *il primo gruppo sociale di cui l’individuo farà parte fin dalla sua nascita*.

6. il pediatra e psicoanalista inglese **Donald W. Winnicott** famiglia come *l’unità di base della società*, in cui i membri si trovano in una condizione di interdipendenza³².

7. lo psichiatra e psicoanalista russo-americano **Nathan W. Ackerman**: famiglia come una “*membrana semipermeabile*”, attraverso cui avviene uno scambio selettivo di informazioni tra i membri della famiglia stessa e il mondo esterno³³.

Le domande a cui si è voluto rispondere, però, in tutela al benessere del minore sono state: *qual è la relazione tra l’esercizio della funzione genitoriale e l’orientamento omosessuale? E, se esiste, si può spiegare la reciproca influenza di tali costrutti sociali?*

Nel cercare delle risposte, è doveroso comprendere quali siano le principali competenze che caratterizzano una buona genitorialità, descritte dall’autrice **Graziella Fava Vizziello** (2003):

- 1) *garanzia delle funzioni di base;*
- 2) *risonanza e sintonizzazione affettiva con l’altro/a;*
- 3) *imposizione di norme, regole e routine strutturanti;*

³¹ Si veda https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-punto-di-vista-della-psicologia-su-famiglie-genitorialita-omogenitorialita-quali-domande-_656.php

³² Si veda <https://www.igorvitali.org/definizione-di-famiglia-in-psicologia/>

³³ ACKERMAN N. W., *Psicodinamica della vita familiare*, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 31.

4) *interiorizzazione di positivi modelli operativi interni di sé, dell'altro e delle relazioni da parte del/la figlio/a;*

5) *garanzia di far sentire l'altro/a ancorato a una radice relazionale fatta di storie e narrazioni condivise e da condividere.*

Secondo gli studi condotti, non esistono concreti presupposti concettuali che favorirebbero la capacità a priori di un soggetto eterosessuale nella sua funzione di genitore. In altre parole, *“l'orientamento sessuale dei genitori non ha alcuna ricaduta disfunzionale sulla prole e sul loro percorso evolutivo”*.

Inoltre, le analisi svolte nel corso di più di quarant'anni non riscontrano differenze significative rispetto ai comportamenti di genere, alle preferenze e ai comportamenti sessuali, all'orientamento sessuale della prole educata da genitori omosessuali.

In realtà, l'opposizione da parte di molti all'omogenitorialità sarebbe un indizio di un atteggiamento omofobico, basato principalmente su stereotipi negativi e *false convinzioni socio-culturali naturalistiche, essenzialiste ed eterocentriche*.

Molte associazioni scientifiche, a livello internazionale, hanno espresso la loro autorevole posizione in tema di omogenitorialità:

- **American Academy of Pediatrics (AAP):** *«i bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli cresciuti da genitori eterosessuali. Un bambino che cresce in una famiglia con uno o due genitori gay non corre alcun rischio specifico».*

- **American Psychological Association (APA):** *«l'omosessualità non è un disordine psicologico. [...] I singoli componenti di coppie LGBT+ con figli si dividono in modo equo le questioni inerenti alle cure dei bambini e sono soddisfatti della loro relazione col partner (Patterson, 2000, 2004). Le capacità genitoriali di madri lesbiche e padri gay potrebbero essere superiori a quelle di genitori eterosessuali dello stesso livello».*

- **Department of Justice canadese:** *«la gran parte degli studi mostrano che i bambini che vivono con due madri e i bambini che vivono con un padre e una madre hanno lo stesso livello di competenza sociale».*

- **American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP):** *«non vi è evidenza scientifica a sostegno della tesi secondo cui genitori con orientamento omosessuale o bisessuale siano di per sé diversi o carenti nella capacità di essere genitori, di saper cogliere i problemi dell'infanzia e di sviluppare attaccamenti genitore-figlio rispetto ai genitori con orientamento eterosessuale».*

Per quanto riguarda, invece, la comunità scientifica italiana, si sono espressi:

- **l'Associazione italiana di psicologia (AIP):** *«non sono né il numero né il genere dei genitori – adottivi o no che siano – a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano. In particolare, la ricerca psicologica ha messo in evidenza che ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell'ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano conviventi, separati, risposati, single, dello stesso sesso (2011)».*

- **Antonino Ferro, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana (SPI):** *«Che ben vengano bambini di coppie che si amano e che siano capaci di buoni accoppiamenti mentali. Non*

sarà il sesso biologico dell'uno o dell'altro ad aver più peso ma le attitudini mentali dell'uno e dell'altro. I figli li faccia chi ha voglia di accudirli con amore (2013)»³⁴.

E tanti altri.

La migliore risposta è l'applicazione di un approccio pluralista; che significa:

1. riconoscere che la funzionalità o disfunzionalità delle famiglie dipende dalla qualità dei legami e dei rapporti che prendono forma nelle famiglie eterosessuali oppure omosessuali;
2. promuovere l'inclusione e la valorizzazione delle differenze;
3. eliminare la centralità della cosiddetta "etero-sessualizzazione" (l'estensione del modello eterosessuale come unico esistente), presente nelle società odierne);
4. favorire la nascita di riconoscimenti (oltre che sostanziali, anche) formali a livello politico, istituzionale e giuridico delle varie forme familiari esistenti³⁵.

5. La Riforma Cartabia è sufficiente per il riconoscimento delle "famiglie"?

Come già visto prima, la Riforma Cartabia è un ulteriore passo in avanti nel riconoscimento, dal punto di vista giuridico, dei cambiamenti socio-culturali che si sono presentati negli ultimi anni. Tra questi, appunto, l'istituzione di vari tipi di famiglie che si discostano da quello indicato generalmente (ed erroneamente) come quello "tradizionale".

L'istituzione del *Tribunale unico per la persona, i minori e la famiglia* rappresenta un ulteriore tentativo di razionalizzare le competenze e garantire una maggiore uniformità di trattamento. Tuttavia, resta da vedere se questa riorganizzazione sarà sufficiente per affrontare le sfide poste dalle diverse forme di famiglie e garantire una tutela adeguata a tutti i minori coinvolti.

Quindi, sebbene la riforma Cartabia rappresenti un importante passo avanti nella modernizzazione del sistema giuridico italiano e nella semplificazione dei procedimenti familiari, non sembra ancora del tutto sufficiente per garantire un pieno riconoscimento delle diverse tipologie di famiglie: infatti, le sfide interpretative e le pratiche che ne derivano indicano la necessità di ulteriori interventi normativi e giurisprudenziali per raggiungere una parità effettiva tra tutte le famiglie, in linea con i principi costituzionali e i diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo.

Ulteriori sviluppi legislativi e giurisprudenziali saranno necessari per completare il percorso iniziato con la riforma.

6. I vantaggi e gli svantaggi della Riforma Cartabia

Sulla carta, la Riforma Cartabia è da considerare una "rivoluzione" legislativa, soprattutto per quanto riguarda la giustizia minorile.

Tuttavia, non poche sono state le critiche mosse alla Riforma.

Per comprenderle meglio, cinque professionisti del diritto hanno espresso il loro consenso nel mostrare il loro punto di vista, basandosi sulla loro esperienza professionale. Le domande a cui hanno risposto sono le seguenti:

³⁴Si veda <https://www.guidapsicologi.it/articoli/la-genitorialita-omobisessuale-i-risultati-inequivocabili-di-43-anni-di-ricerche-scientifiche-internazionali>

³⁵Si veda <https://www.today.it/benessere/psicologia/famiglie-omogenitoriali-una-prospettiva-psicologica-sull-importanza-del-benessere-dei-figli.html>

a) *Era necessaria la presenza della Riforma Cartabia? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi riscontrati nell'applicazione della Riforma Cartabia?*

b) *La Riforma Cartabia è da considerare una risposta adeguata alle critiche da parte dell'Unione Europea (citazione, in alcuni punti, allo scandalo di Bibbiano)?*

Ecco le loro risposte:

1. **Dott. Roberto Placido Di Palma:** *Sicuramente la creazione di un tribunale unico che tratti le vicende dei minori e anche della famiglia è qualcosa di estremamente innovativo e, per molti versi, positivo. [...] Tuttavia, non è immaginabile pensare di fare delle riforme così importanti a costo zero. [...] Le preoccupazioni più evidenti riguardano aspetti come i locali, l'aspetto informatico e gli applicativi. [...]*

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti positivi, penso che sia *obiettivamente una conquista di civiltà giudiziaria quella di affidare ad un unico tribunale la competenza su queste materie che sono assolutamente molto delicate.*

2. **Dott. Marcello D'Amico:** *L'obiettivo primario della Riforma, certamente positivo, è stato quello di garantire anche nelle procedure svolgentesi davanti al Tribunale per i minorenni un maggiore contraddittorio tra le parti, in ragion della delicatezza che caratterizza la materia di sua competenza. [...]*

Tuttavia, la Riforma Cartabia poteva essere strutturata in modo diverso. [...] Notevoli difficoltà, sotto il profilo della necessaria snellezza e tempestività delle decisioni, si sono poi aggiunte con l'introduzione del sistema informatico "Sicid", che da subito ha comportato, ad esempio, la necessità di far migrare dal vecchio sistema Sigma in quello nuovo migliaia di fascicoli inerenti le procedure di volontaria giurisdizione ancora in corso, con un aggravio di lavoro molto rilevante per le Cancellerie, [...] Il tutto, anche in ragione dell'aumento esponenziale, nell'ultimo anno e mezzo, dei procedimenti da "Codice Rosso" ed ex art. 403 c.c., che richiedono una prontissima risposta.

I fatti che sono successi a Bologna sono stati strumentalizzati per giustificare alcune previsioni normative che, nel tempo, saranno ancora più aggravate, tutte tendenti a sminuire termini proprio tecnici. [...] Come in tutte le categorie, c'è chi opera bene e chi opera male.

3. **Dott. Paolo Ramondino:** *si tratta di modifiche da tempo attese. la percezione che hanno gli operatori del diritto in questo momento, nella prima fase di applicazione della Riforma, è che gli aspetti negativi siano prevalenti. [...] Mancanza, da parte dei decisori politici (Governo e Parlamento), di una non formale, ma effettiva interlocuzione preventiva con chi ha operato e opera nel settore della giustizia minorile. [...] Ha forse pesato in termini negativi l'eco di una campagna mediatica piuttosto insistente, che ha diffuso un'idea della giustizia minorile non esattamente corrispondente alla realtà.*

4. **Dott.ssa Mirella Schillaci:** *Una revisione del sistema, delle leggi che riguardano la famiglia, era necessaria. [...], tuttavia è evidente la considerazione poco attenta da parte del legislatore delle poche norme di riferimento per il tribunale per i minorenni, nonché di quelle che sono le prassi nel tempo consolidate".*

La Cartabia è stata una legge emanata senza avere una piena coscienza e conoscenza sia del contesto su cui incidere in concreto per tutelare i minori, sia degli operatori e degli strumenti a loro disposizione per intervenire fattivamente. [...] *Il legislatore, perché possa essere un legislatore efficace, è chiaro che deve tener conto di quello che le condizioni della società, altrimenti sarà un legislatore che non risolverà i problemi fino in fondo.*

5. Dott.ssa Francesca Panuccio-Dattola: *La Riforma Cartabia ha sicuramente prodotto delle modifiche che possono nel tempo essere utili per realizzare in meglio la tutela del minore, quindi del minore come “soggetto di diritto. [...]*

Oggi parlare di famiglia è complesso. [...] Una volta la famiglia era quella prevista nell'articolo 29 della Costituzione, oggi ci sono le famiglie. [...] *La Riforma ha velocizzato l'attività relativa a questo collocamento che viene operato da parte dei servizi sociali d'urgenza nel caso di grave pregiudizio a un minore in comunità. [...]*

La Riforma avrebbe dovuto intanto tenere presente che, quando parliamo di persone, spesso la persona nel momento della separazione, nel momento di crisi, della rottura, ha dei sentimenti di “rabbia” che poi nel tempo si riportano a delle situazioni più equilibrate. E quindi, probabilmente, era necessario, sotto questo punto di vista, valorizzare di più istituti come la mediazione (come lo stesso servizio sociale), dare dei poteri un po' più ampi rispetto a quello che si ha.

L'elemento prevalente e fondante e che prevale è l'affettività.

Dal punto di vista europeo, i richiami che vengono fatti non riguardano solo casi eclatanti come il caso di Bibbiano; ma, anche, situazioni relative per esempio ai nonni - in alcuni casi non è stato riconosciuto il diritto dei nonni di frequentare i nipoti oppure il tema della sottrazione internazionale non ha trovato adeguata rispondenza nei nostri ordinamenti. ***Se tu, Italia, non ti adegui inevitabilmente ci saranno delle sanzioni pecuniarie, e probabilmente non è solo questo il canale attraverso cui si potrà raggiungere dei risultati.***

Conclusioni

L'obiettivo di descrivere evidenti vantaggi e svantaggi nell'introduzione del decreto legislativo, appare *incompleto*. Se, infatti, aspetti come la necessità di digitalizzare i documenti e l'introduzione dello strumento della mediazione familiare sembrano accompagnare appieno i concetti di garanzia e rapidità della giustizia (almeno, sull'aspetto teorico); dall'altro lato, queste stesse modifiche necessiterebbero di tempo materiale affinché possa avvenire un'analisi concreta dei loro effetti nella società italiana.

Con questo lavoro, inoltre, è evidente come l'intervento dei politici italiani sia avvenuto *senza una consapevolezza completa delle condizioni degli uffici e della burocrazia del paese*, portando, in alcuni punti ad un allungamento delle tempistiche dei procedimenti giuridici.

Questo studio può essere visto come l'ennesima dimostrazione dell'inesistenza di una condizione di “staticità” della società italiana. Basti pensare alle riforme già nominate che hanno permesso il riconoscimento effettivo di cambiamenti nella società (emancipazione femminile, separazione e divorzio, unioni civili, bigenitorialità). ***Il cambiamento, per essere efficace, deve avvenire in modo lento ma deciso.***